



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE DI RAGUSA

ART.1 DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

E' istituita presso il Comune di Ragusa la Consulta Comunale Giovanile con il compito di promuovere il conseguimento delle finalità dichiarate dallo Statuto Comunale.

La Consulta Giovanile è un organismo tecnico - consultivo per l'affermazione e la difesa dei diritti dei giovani, nonché per rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani e favorirne il rapporto con l'Ente Comune.

La consulta si inserisce nelle finalità statutarie collaborando con gli organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento mediante il coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni in esse rappresentate.

La consulta promuove altresì ogni attività volta all'utilizzo del tempo libero giovanile in coerenza con i valori statutari.

ART. 2 ATTRIBUZIONI

Spettano alla Consulta i seguenti compiti e funzioni:

1. Formulare proposte - anche all'Amministrazione Comunale - di programmi, progetti, investimenti e quant'altro si ritenga utile in materia di politiche giovanili;
2. Esprimere parere non vincolante sugli argomenti che gli siano sottoposti dall'amministrazione comunale;
3. Svolgere indagini, studi e inchieste rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni del mondo giovanile;
4. Promuovere iniziative a sostegno dei servizi di volontariato giovanile di concerto con il Comune di Ragusa;
5. Attuare qualsivoglia iniziativa finalizzata a promuovere la costituzione di nuove associazioni giovanili, politiche e non, all'interno del territorio di pertinenza del Comune di Ragusa ancorchè con sede legale presso città diversa da quest'ultima;
6. Proporre iniziative pubbliche, convegni, dibattiti in materia di politiche giovanili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo anche la promozione di incontri pubblici volti all'ascolto di proposte, iniziative, istanze formulate da parte della cittadinanza);
7. La promozione di integrazione e inclusione sociale tra culture, generazioni e diverse abilità senza discriminazione alcuna;
8. La redazione e la proposizione di apposite norme regolamentari per garantire l'assegnazione di spazi all'associazionismo giovanile;

ART. 3 COMPOSIZIONE

La Consulta è formata dai seguenti componenti:

- a) da un rappresentante di ciascuna associazione attiva nel territorio di pertinenza del Comune di Ragusa, ancorché con sede legale in altro comune, presente nel territorio comunale da almeno un anno;
- b) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni giovanili espressione di gruppi e movimenti politici presenti nel territorio comunale da almeno un anno;
- c) da un rappresentante degli studenti di ciascuno degli Istituti pubblici d'istruzione di 2° grado e dei Centri di Formazione Professionale aventi sede nel Comune;
- d) da un rappresentante degli studenti delle sedi - operative e/o legali - universitarie pubbliche presenti nel Comune di Ragusa.

ART. 4 AMMISSIONE DEI MEMBRI

Le realtà giovanili che intendono far parte della Consulta potranno presentare, nei termini che saranno stabiliti da apposito bando, formale richiesta di partecipazione, secondo le seguenti modalità:

- a) per le associazioni: richiesta di partecipazione, completa di tutti i dati dell'ente e a firma del legale rappresentante, corredata dallo Statuto e della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale;
- b) per le organizzazioni giovanili espressioni di gruppi e movimenti politici: richiesta a firma di un esponente cittadino dell'organizzazione, o del capogruppo consiliare se si tratta di organizzazione giovanile espressione di un gruppo politico presente in consiglio comunale, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell'ambito comunale;
- c) per i rappresentanti degli studenti degli enti di cui all'art. 3 punto c) : comunicazione a firma del dirigente scolastico o di un soggetto da esso delegato;
- d) per i rappresentanti degli studenti delle sedi universitarie: dichiarazione a firma dei rappresentanti eletti con l'indicazione del nominativo prescelto tra loro.

Allo scopo di incoraggiare la partecipazione ai lavori della consulta di altre realtà associative informali, l'Assemblea a maggioranza dei 2/3 delibera la partecipazione ad uno o più lavori della Consulta, ad un rappresentante per ogni gruppo giovanile spontaneo legato a realtà di quartiere o a determinate problematiche.

I componenti della Consulta devono avere, al momento del loro insediamento, tra i 16 e i 35 anni di età.

La carica di componente della Consulta è incompatibile con qualsiasi carica politico – istituzionale.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALITA' DI COMPONENTE, RIMOZIONE DALL'INCARICO, DIMISSIONI

Ogni componente può rinunciare in un qualsiasi momento alla sua adesione comunicando tempestivamente all'Assemblea la decisione presa. L'adesione alla Consulta Giovanile Comunale ha termine al compimento del trentacinquesimo anno d'età. In caso di dimissioni o decadenza da cariche elettive della Consulta Giovanile Comunale, si procederà alla nomina del primo dei non eletti e, nell'impossibilità, ad elezioni suppletive.

Nessun componente può essere estraniato o rimosso se non per fatti, atti o comportamenti gravi, che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente statuto o vadano a ledere lo spirito di partecipazione.

ART. 6

DURATA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Consulta dura in carica due anni dalla prima seduta successiva alla nomina dei membri, e i componenti possono essere riconfermati per il biennio successivo ove permangono i requisiti richiesti. La Consulta viene riunita almeno con frequenza trimestrale e tutte le volte lo ritenga il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti con richiesta scritta indicante gli argomenti da trattare. Ciascun membro, a seguito della notifica di convocazione dell'assemblea, ha diritto ad essere sostituito mediante delega motivata da trasmettere agli uffici competenti fino all'inizio dell'assemblea. Ciascun delegato può rappresentare al massimo un delegante. Il componente che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea o non viene sostituito da un delegato sarà automaticamente escluso dalla Consulta Comunale Giovanile.

ART. 7

ORGANI

Sono organi della Consulta:

1. L'Assemblea: vi partecipano tutti i soggetti previsti all'art. 3;
2. Il Presidente: viene eletto tra i membri dell'Assemblea nella prima assemblea utile a maggioranza assoluta dei presenti, con voto nominale e segreto, in prima votazione. In caso di mancata elezione, in seconda votazione risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due candidati risulta eletto Presidente il membro più giovane. Il Presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato per il biennio successivo, ove mantenga i requisiti richiesti. I suoi compiti sono rappresentare e presiedere la consulta, convocare la consulta, definirne l'ordine del giorno e coordinare i gruppi di lavoro qualora istituiti;
3. Il Vicepresidente: viene eletto nelle stesse modalità del Presidente ed assume i medesimi compiti nei casi di sua assenza o impedimento;
4. Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di segreteria tecnica.

ART. 8

FUNZIONI DEL SINDACO E PRIME SEDUTE

Il Sindaco o un suo delegato insedia la Consulta Comunale Giovanile in prima seduta, e presiederà le sedute successive fino a quando non vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente.

Il Sindaco o un suo delegato ha il diritto di partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

ART. 9

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Le sedute della Consulta sono valide se è presente, anche tramite delega, la metà più uno dei componenti aventi diritto in prima convocazione e un terzo dei componenti aventi diritto in seconda convocazione, ad eccezione delle deliberazioni straordinarie su nuove richieste di adesione, delle deliberazioni relative alle modifiche del Regolamento. Per tali deliberazioni è richiesta la presenza dei 2/3 dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione, trasmesso dal Presidente, con l'ordine del giorno, deve pervenire mediante notifica ai componenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della Consulta.

I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della Consulta.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Le deliberazioni ordinarie dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni straordinarie di cui al presente articolo sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

In caso di impedimento temporaneo sia del Presidente che, in subordine, del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano della Consulta Giovanile. In caso di impedimento permanente del Presidente della Consulta Giovanile nonché del Vicepresidente, il membro più anziano della Consulta Giovanile è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro 15 giorni, salvo che manchino meno di tre mesi alla scadenza della carica della Consulta.

ART. 10 SEDE

La sede della Consulta Comunale Giovanile è il Palazzo Comunale o in locali esterni di proprietà del Comune.

ART. 11 COMPENSI

Nessun compenso spetta ai membri della consulta e delle Commissioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, e sarà immediatamente applicabile. Sarà quindi possibile, nella prima seduta utile, procedere alle elezioni degli organi secondo la nuova conformazione indicata dal presente regolamento.

Stabilendo il presente regolamento la durata in carica della Consulta, si precisa che essa è valida anche per l'attuale composizione.